



Il “Bonus facciate” e gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

a cura di Avv. Debora Mirarchi

Introduzione

La Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha introdotto il c.d. bonus facciate che consiste in una detrazione dall'imposta pari al 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata per gli edifici privati, comprese le opere di pulitura e tinteggiatura esterna, senza limiti di spesa minimi o massimi.

Aggiornato al 2 ottobre 2020.

Sommario

Questioni interpretative e dubbi applicativi “risolti” dall’Agenzia delle Entrate.....	4
Inquadramento generale	4
Concetto di facciata visibile dall’esterno	6
Interventi sui balconi.....	8
Detrazione fiscale per rivestimenti in mosaico.....	10
Materiale utilizzabile per gli interventi.....	11

Questioni interpretative e dubbi applicativi “risolti” dall’Agenzia delle Entrate

A diversi mesi dall’entrata in vigore della detrazione fiscale, prevista per gli interventi di rifacimento delle facciate, la definizione del perimetro interpretativo e applicativo della norma agevolativa, nonché le specifiche modalità attuative, sono state chiarite dall’Amministrazione finanziaria, la quale, come sovente accade, con numerosi provvedimenti di prassi ha dipanato importanti dubbi su molteplici aspetti controversi anche di ordine pratico.

Inquadramento generale

L’art. 1, commi 219-224, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto una importante agevolazione fiscale per incentivare il recupero¹ e il restauro² delle facciate esterne, comunemente nota come “bonus facciate”.

In particolare, la misura riconosce una detrazione pari al 90% delle spese documentate e sostenute³ nel corso del periodo di imposta 2020 da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. La quota deve essere utilizzata in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, a partire dal periodo di imposta 2020 e nei successivi esercizi. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda riferita a ciascuna annualità non può essere cumulato e/o portato in detrazione nei successivi periodi o anche chiesto a rimborso.

¹ Rientrano nel concetto di recupero gli interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

² Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia), rientrano nella definizione di restauro gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso, purché con elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. L’immobile oggetto di intervento di restauro deve mantenere la sua forma originaria, ma può essere internamente modificato, perché possa essere funzionalmente adoperato, anche con una nuova destinazione d’uso che sia compatibile con le sue caratteristiche (Cons. St., V, 6 settembre 1999, n. 1019).

³ Il criterio “guida” ai fini dell’imputabilità delle spese al periodo di imposta è rappresentato dal principio di cassa. Ciò significa che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, con l’istanza di interpello 23 giugno 2020, n. 191, nell’ipotesi di un intervento iniziato nel 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, è possibile fruire della detrazione solo con riferimento alle spese che siano state effettivamente sostenute nel 2020, rilevando la data di effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori (in senso analogo, Agenzia delle Entrate, circolare 18 settembre 2013, n. 29/E). Con specifico riferimento ai lavori eseguiti in contesti condominiali, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, rileva la data del bonifico effettuato dall’amministratore di condominio o da un condomino delegato. Al contrario, del tutto irrilevante è la data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Gli interventi ammessi al beneficio devono essere finalizzati al recupero e al restauro della facciata esterna di edifici esistenti⁴ e interessare esclusivamente le “*strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi*”⁵.

In particolare, con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione sono ammessi al beneficio fiscale gli interventi:

- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- eseguiti sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- riguardanti balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.

Gli edifici sui quali è possibile realizzare i lavori ammessi alla detrazione devono essere ubicati nelle zone A⁶ o B⁷, ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle zone a esse assimilabili, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali⁸.

Da un punto di visto soggettivo, l’agevolazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti, indipendentemente dalla tipologia di reddito percepito (IRPEF o IRES)⁹.

Rientrano, dunque, tra i soggetti beneficiari della detrazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

⁴ Il riferimento normativo all’edificio esistente comporta l’automatica esclusione dal beneficio fiscale degli immobili in fase di costruzione. La finalità sottesa al beneficio è, infatti, quella di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare il patrimonio edilizio (si veda, in tale senso, Agenzia delle Entrate, circolare 14 febbraio 2020, n. 2).

⁵ Si veda, in tale senso, i commi 219, 220 e 221, dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2020.

⁶ In particolare, ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono considerate: zona A: “*le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi*”;

⁷ Zona B: “*le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq*”.

⁸ Al riguardo, occorre precisare che, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, il citato Decreto n. 1444/1968 rappresenta un mero riferimento di valutazione per i Comuni e, in quanto tale, non impone di adottare e, conseguentemente, applicare la suddivisione in zone prevista dal provvedimento normativo né la specifica denominazione utilizzata. La detrazione fiscale deve, dunque, ritenersi riconosciuta anche ai detentori e ai possessori di edifici situati in aree che, indipendentemente dalla denominazione, sono assimilabili alle zone A e B individuate nel D.M. n. 1444/1968 come comprovato da certificazioni urbanistiche rilasciate dagli organi competenti (si veda, in tale senso, Agenzia delle Entrate, risposta interpello 11 giugno 2020, n. 182).

⁹ L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2, ha chiarito che la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto. L’insussistenza di limiti all’accesso all’agevolazione riconducibili alle tipologie di reddito è stata confermata anche con la risposta a interpello 11 giugno 2020, n. 179.

- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d'impresa;
- il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita.

Ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto di intervento, sulla base di un titolo idoneo¹⁰.

Al riguardo occorre precisare che, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, sono esclusi dalla fruizione del beneficio i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, ovvero, a titolo esemplificativo, soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, essendo il loro reddito determinato forfettariamente e assoggettato a imposta sostitutiva.

Ciò nondimeno, allorquando i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva possiedono anche altre tipologie di proventi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno usufruire della detrazione in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

Concetto di facciata visibile dall'esterno

La nuova agevolazione fiscale contiene un generico riferimento agli interventi sulla facciata esterna degli edifici esistenti.

Nella definizione tradizionale del concetto di facciata, coniata, *in primis*, dalla giurisprudenza, rientrano i parapetti delle terrazze e delle balconate che, da una parte, rappresentano la proiezione della proprietà individuale, consentendone godimento esclusivo e possibilità di affaccio e, dall'altra, si pongono come elementi esterni aventi un'attitudine funzionale legata al decoro dell'edificio, che è bene di godimento collettivo¹¹.

Comunemente per facciata esterna, deve intendersi il prospetto esterno di un fabbricato, corrispondente a ciascuno dei lati del suo perimetro. La facciata rappresenta, quindi, l'involucro esterno e visibile dell'edificio e ricomprende sia la parte frontale e principale dell'edificio, sia gli altri lati dell'immobile.

Ai fini dell'ammissione al beneficio fiscale, il riferimento normativo alla facciata esterna poggia su presupposti, in parte, diversi.

¹⁰ Nel dettaglio, tali soggetti devono: possedere l'immobile in qualità di proprietari, nudi proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); detenere l'immobile in base a un contratto di locazione anche finanziaria, di comodato d'uso.

¹¹ *Ex multis*, Corte Appello Salerno, 16 marzo 1992.

Sono ammessi al beneficio tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno **visibile** dell'edificio, ovverosia gli interventi eseguiti sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'immobile, sia sugli altri lati dello stabile.

In altri più specifici termini, ai fini dell'operatività dell'agevolazione occorre, dunque, un *mix* fra due componenti: l'intervento deve riguardare, in particolare, la struttura opaca verticale¹² (**intero perimetro esterno dell'edificio**¹³), che deve essere visibile dalla strada o da suolo a uso pubblico.

Elemento dirimente, ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale, è, dunque, la **visibilità** dall'esterno della facciata oggetto di intervento.

Il netto parallelismo fra visibilità della porzione di edificio sulla quale si realizzano i lavori e detraibilità delle relative spese, comporta, fermo il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla norma, l'ammissione al beneficio fiscale.

L'agevolazione opera anche con riferimento a interventi eseguiti su parti della facciata soltanto parzialmente visibili all'esterno¹⁴.

La parziale visibilità dell'edificio non preclude, infatti, il diritto di portare in detrazione dalle imposte sui redditi le spese sostenute per gli interventi anche allorquando la porzione di edificio interessata dall'opera di restauro o recupero sia soltanto in parte visibile dall'esterno.

Ne deriva che deve riconoscersi l'applicabilità del beneficio fiscale anche se il lavoro realizzato sulla facciata interna dell'edificio è solo in parte visibile dall'esterno, con la conseguenza che devono ritenersi esclusi dall'agevolazione gli interventi sulle facciate interne dell'edificio (cortili, cavedi, chiostrini e simili), allorquando non siano visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

La visibilità della porzione di facciata interessata dall'intervento agevolabile, è presupposto imprescindibile anche allorquando il lavoro riguardi specificamente l'involucro esterno dell'edificio di cui soltanto una parte è effettivamente visibile dalla strada.

In altri più specifici termini, come rilevato, pur essendo ammessi al beneficio fiscale gli interventi sull'involucro esterno dell'edificio (vale a dire sia sulla parte anteriore,

¹² A titolo esemplificativo, sono ammesse all'agevolazione fiscale le opere di consolidamento, di ripristino, di miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e di mera pulitura e tinteggiatura della superficie, di rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

¹³ Agenzia delle Entrate, circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E.

¹⁴ L'accesso al beneficio fiscale nelle ipotesi di parziale visibilità dell'edificio, ha trovato conferma in una risposta, fornita dall'Agenzia delle Entrate, a una istanza di interpello. Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria, il condominio istante, rappresentava l'inizio di lavori di rifacimento delle facciate dello stabile. Nello specifico, l'istante precisava che i lavori avrebbero interessato anche parti della facciata esposta sul cortile interno condominiale che, per la particolare forma del fabbricato, sono solo parte visibili dalla strada (Agenzia delle Entrate, risposta interpello n. 296/2020).

frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile) occorre che ogni singola porzione di tale involucro sia autonomamente visibile dall'esterno, non potendo considerare, ai fini dell'ammissione all'agevolazione, il perimetro esterno nel suo complesso.

In tali specifiche ipotesi, dunque, le opere di rifacimento delle facciate laterali e posteriori di un edificio (relativi alla messa in sicurezza e ripristino dei balconi, nonché al ripristino e tinteggiatura di una facciata), sono ammessi al beneficio fiscale pari al 90% a condizione che ogni singola parte che compone il perimetro esterno dell'edificio, oggetto degli interventi, risulti "autonomamente" visibile dalla strada pubblica (anche soltanto parzialmente).

Qualora tale ineludibile condizione non sia soddisfatta per ragioni strutturali dell'edificio su cui si interviene, le spese sostenute per gli interventi di rifacimento e miglioramento della facciata non saranno agevolabili al 90% ma potranno, eventualmente, beneficiare delle detrazioni "ordinarie" di cui all'art. 16-*bis* del TUIR, nel rispetto delle condizioni previste per tale ultima agevolazione¹⁵.

A medesime considerazioni in ordine alla necessaria visibilità dalla strada o dal suolo pubblico della facciata, al fine di fruire dell'agevolazione fiscale, si giunge anche con riferimento agli interventi che riguardano la facciata interna (confinati con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni).

In linea generale, anche se il dettato normativo e la prassi intervenuta sul beneficio fiscale in commento fanno riferimento alla facciata esterna dell'edificio, quale parte interessata dai lavori, anche le opere eseguite sulla facciata interna possono, in presenza del requisito di visibilità, essere ammesse alla detrazione al 90%.

Ne deriva che, nel caso in cui l'immobile interessato dagli interventi si trovi al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico, l'agevolazione non spetta¹⁶.

Interventi sui balconi

Con specifico riferimento alle opere edilizie eseguite sui balconi, l'art. 1, comma 221, L. n. 160/2019 è chiaro nell'ammettere al beneficio gli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, su **balconi** o su ornamenti e fregi.

L'ampiezza del dato normativo e l'assenza di una specifica distinzione, in particolare, in merito alla tipologia di balcone (aggettante o incassato¹⁷), comporta che siano

¹⁵ Agenzia delle Entrate, risposta interpello 28 settembre 2020, n. 415.

¹⁶ Agenzia delle Entrate, risposta interpello 29 settembre 2020, n. 418.

¹⁷ Cass. 21 gennaio 2000, n. 637.

considerati agevolabili, in linea generale, anche i lavori di consolidamento e ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli stessi.

A conferma di tale interpretazione estensiva, è intervenuta l'Amministrazione finanziaria¹⁸, la quale ha chiarito che devono ritenersi ammessi alla detrazione fiscale del 90% anche gli interventi riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. In particolare, sono agevolate anche le spese per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo, nonché per il rifacimento della parte sotto-balcone e del frontalino, essendo, tali interventi, effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.

A ulteriore chiarimento in ordine all'ammissibilità al beneficio in caso di interventi eseguiti sui balconi, l'Amministrazione finanziaria¹⁹, ha confermato il diritto di detrazione delle spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi anch'essi di componenti di elementi costitutivi del balcone.

L'Agenzia, nel richiamare il proprio orientamento²⁰, ha inoltre ulteriormente esteso l'ambito di applicazione della norma agevolativa, affermando l'ammissibilità alla detrazione anche con riferimento a lavori che incidono esclusivamente sui balconi anche senza interessare la facciata.

A diverse conclusioni in ordine all'operatività dell'agevolazione è giunta l'Amministrazione con riguardo agli interventi di rifacimento dei c.d. terrazzi a livello²¹.

Il terrazzo, infatti, deve ritenersi escluso dal beneficio fiscale, poiché, pur rappresentando come il balcone, una "proiezione" all'aperto dell'abitazione cui è contigua, assolve la funzione di copertura "orizzontale" dell'edificio.

¹⁸ Con istanza di interpello, l'istante aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate di chiarire la possibilità di ammettere al beneficio fiscale anche le spese sostenute per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e della verniciatura della ringhiera in metallo nonché, infine, per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino (Agenzia delle Entrate, risposta interpello 12 giugno 2020 n. 185).

¹⁹ In tale circostanza, l'istante chiedeva l'applicabilità del beneficio fiscale nel caso di: 1) rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone che, a causa della rottura delle piastrelle, determina l'infiltrazione dell'acqua piovana, provocando il distacco dell'intonaco; 2) sostituzione dei pannelli in vetro, rinforzati con una rete metallica interna, spezzati in più parti, che costituiscono le pareti perimetrali del balcone (Agenzia delle Entrate, risposta interpello 31 agosto 2020, n. 289/E).

²⁰ Agenzia delle Entrate, circolare 14 febbraio 2020, n.2.

²¹ Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni (Regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 268 del 16 novembre 2016).

Analogamente al tetto di un edificio, il terrazzo presenta una struttura tipica della “parete orizzontale” con la differenza che non assolve la funzione di coprire l’edificio, ma permette di avere un affaccio all’esterno.

La differente funzione, precisa l’Agenzia, non modifica la natura strutturale del terrazzo, oltretutto di rivestimento orizzontale tale da escluderlo dall’ambito applicativo della norma agevolativa.

Detrazione fiscale per rivestimenti in mosaico

Sovente l’involucro esterno di edifici è rivestito in piastrelle o altro tipo di materiale. La sostituzione di tale materiale non rientra, in linea generale, nei lavori di mera pulizia e tinteggiatura della facciata, ma eventualmente nelle opere di rifacimento dell’intonaco.

Ai sensi dell’art. 1, comma 221, L. n. 160/2019 nell’ipotesi in cui “i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di mera pulizia o tinteggiatura esterna [...], interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 [...] e con riguardo ai valori di trasmittanza termica i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 maggio 2008”.

Il calcolo della percentuale pari al 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio, va effettuato tenendo conto della superficie complessiva disperdente²². Nell’ipotesi specifica in cui le parti della facciata di un edificio siano rivestite in piastrelle, in mosaico o altri materiali, per valutare se l’opera di rifacimento deve essere eseguita nel rispetto di specifici parametri previsti per taluni interventi di efficientamento energetico, occorre effettuare una verifica in ordine alla porzione di superficie interessata dall’intervento.

Ai fini di tale verifica del 10% occorre eseguire “il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie disperdente”²³.

In altri termini, per stabilire, se la sostituzione di rivestimenti in mosaico debba necessariamente rispettare specifici requisiti minimi in materia di efficientamento energetico e i valori limite di trasmittanza, occorre eseguire una opportuna valutazione della dimensione della superficie interessata rispetto alla superficie complessiva dell’involucro edilizio e l’eventuale presenza di impedimenti tecnici che non rendono possibile la realizzazione degli interventi influenti dal punto di vista termico senza stravolgere l’aspetto dell’edificio.

²² Agenzia delle Entrate, circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E.

²³ Agenzia delle Entrate, risposta istanza interpello 28 agosto 2020, n. 287/E.

Tale valutazione, precisa l'Amministrazione, compete al soggetto beneficiario del diritto di detrazione, il quale deve, inoltre, fornire adeguata dimostrazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per il rispetto di specifici requisiti minimi di prestazione energetica, nel caso di rimozione del mosaico, valutando, *in primis*, la dimensione della superficie interessata dall'intervento.

Materiale utilizzabile per gli interventi

Con riferimento agli interventi di recupero o restauro della facciata, non assume rilievo la scelta della tipologia di materiali da utilizzare per eseguire le opere.

Al riguardo, come chiarito dall'Amministrazione Finanziaria²⁴, al fine di fruire della detrazione fiscale pari al 90% occorre il solo rispetto dei requisiti e delle condizioni *ex lege* previsti per la fruizione della detrazione fiscale, del tutto irrilevante è la tipologia di materiale scelto per la realizzazione degli interventi agevolabili al 90%.

Ciò significa che, non sussiste alcuna preclusione in ordine alla possibilità di utilizzare materiali nuovi e/o diversi da quelli tradizionali, a condizione che siano idonei a realizzare gli interventi previsti dalla norma agevolativa per usufruire del beneficio fiscale.

²⁴ Nel caso specifico, l'istante aveva rappresentato all'Amministrazione Finanziaria di voler eseguire interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione fiscale, con l'utilizzo di specifiche tipologie di materiali (Agenzia delle Entrate, risposta interpello 8 settembre 2020, n. 319/E).